



Città di Molfetta

Città Metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO
PER
L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA
COMMISSIONE COMUNALE
PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 26 novembre 2018

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. È istituita la commissione comunale per le pari opportunità, in attuazione degli art.3 e 51 della Costituzione, della Legge 10 aprile 1991 n.125, della Legge n.215 del 2012 recante disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali, e per l'attuazione di quanto previsto dall'art.25 dello statuto comunale. In attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana, in conformità con i principi contenuti nella L. R. N. 16 del 30/03/90, la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e /o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio. La Commissione si propone, inoltre, di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.
2. La commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della Legge n. 125 del 10/04/91,
3. La commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l'effettiva attuazione di principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione.

ART. 2
FINALITÀ

1. La commissione per le pari opportunità è individuata quale strumento operativo del Comune al fine di garantire parità a tutti i cittadini di ambedue i sessi e di adottare azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della comunità e favorire l'equilibrio delle rappresentanze ai sensi del vigente statuto comunale.

ART. 3
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione pari opportunità è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale entro 120 giorni dal suo insediamento.
2. La commissione è così composta:
 - a) sindaco e assessore alle pari opportunità, componenti di diritto,
 - b) n. 4 componenti designati dal consiglio comunale di cui n. 2 in rappresentanza della maggioranza e n. 2 in rappresentanza della minoranza, componenti di diritto,
 - c) n. 1 componente di associazioni o organismi operanti nel comune che prevedano nel loro statuto finalità e attività strettamente connesse con gli obiettivi della commissione pari opportunità,
 - d) n. 1 componente della Consulta Femminile del Comune di Molfetta (Presidente o suo delegato),
 - e) n. 1 componente dell'organizzazione degli imprenditori,
 - f) n. 1 componente delle organizzazioni sindacali,
 - g) n. 1 componente in rappresentanza delle libere professioni,
 - h) n.1 componente della Scuola,
 - i) n.1 componente della Sanità,
 - j) n. 1 componente designato dal consultorio familiare del territorio,
 - k) n. 1 componente in qualità di rappresentante delle cittadine straniere presenti nel territorio comunale,
 - l) n. 1 componente in rappresentanza dei diversamente abili,
 - m) n. 1 componente in rappresentanza delle diversità di genere (LGBTQia).

3. Il Sindaco nomina i componenti previa valutazione delle candidature pervenute a seguito di avviso pubblico, con inoltro di apposito curriculum da cui risultino le competenze possedute in materia di pari opportunità, nel campo giuridico, economico, sociologico, psico-pedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, dell'ambiente e delle comunicazioni sociali.

ART.4

FUNZIONAMENTO, DURATA, DECADENZA E SURROGA DEI COMPONENTI

1. La commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del sindaco, e comunque continua a svolgere la sua funzione fino alla nomina della nuova commissione.
2. I componenti della commissione non sono rieleggibili per due volte consecutive.
3. I componenti della commissione decadono automaticamente per dimissioni o per tre assenze consecutive ed ingiustificate alle sedute della commissione.
4. La decadenza o le dimissioni di un componente designato dal consiglio comunale devono essere comunicate al Presidente del Consiglio. Alla surroga si provvede nella prima seduta consiliare utile.
5. Nel caso di decadenza o di dimissioni di un componente scelto da organismi di rappresentanza, questa va comunicata tempestivamente all'organismo stesso, che deve provvedere alla sostituzione indicando un nuovo nominativo entro 60 giorni dalla comunicazione della decadenza o delle dimissioni.
6. Alle sedute della commissione possono partecipare, su invito della stessa, senza diritto di voto, persone con specifiche competenze ed esperienze in relazione alle problematiche trattate.

ART. 5

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La commissione, quale organo permanente consultivo e propositivo del consiglio comunale e della giunta, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, esplica le seguenti funzioni:
 - promuove azioni positive per rimuovere ogni discriminazione, diretta o indiretta che impedisce l'uguaglianza sostanziale e la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nella società;
 - promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
 - svolge indagini e ricerche sulla condizione femminile in ambito comunale, in merito a tutti i settori della vita sociale, economica e politica per determinare una maggiore rappresentatività delle donne nei luoghi decisionali;
 - collabora con la giunta e con le varie istituzioni per iniziative di carattere generale nelle materie di competenza della commissione;
 - promuove iniziative ed attività che favoriscono la promozione di pari opportunità, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni varie, sindacali, imprenditoriali nonché con tutti gli organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità;
 - promuove in particolare una rete organica di servizi per tutti i componenti della famiglia, che consenta il raggiungimento di un corretto equilibrio tra responsabilità nella famiglia, nel lavoro e nella società, favorendo l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro;
 - promuove forme di sostegno alla mono e bigenitorialità, anche indipendentemente dal genere della coppia genitoriale;

- riconosce il valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito e tuttavia indispensabile, e rivolto in particolare all'infanzia e all'età avanzata; - essere ascoltata, su propria richiesta, dalle commissioni consiliari su questioni e problematiche che riguardano la condizione femminile.
2. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività dell'Amministrazione Comunale:
- a) riceve informazione dei provvedimenti di Giunta e Consiglio assunti;
 - b) può esprimere parere non vincolante sui seguenti atti: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, piani di sviluppo e patti territoriali nonché deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di vita delle donne del territorio;
 - c) può chiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare che risulti essere in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;
 - d) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale;
 - e) può formulare proposte di codici comportamentali al fine di definire le regole di condotta conformi alla parità;
 - f) opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati di discriminazione nei confronti dell'immagine femminile e all'uopo opera rigorosi controlli su qualsivoglia materiale propagandistico esposto su plance comunali o ad uso di agenzie private su tutto il territorio comunale;
 - g) promuove e cura l'attuazione di azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità. Sempre allo stesso fine, la Commissione può avanzare proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne. La Commissione trasmette le proposte di atti all'organo competente, il quale si deve comunque esprimere sulle stesse entro e non oltre trenta giorni.
3. La Commissione predisporre:
- a) un documento programmatico per l'anno successivo contenente la previsione di spesa per la sua attuazione e lo invia al Sindaco entro il 31 Ottobre di ogni anno;
 - b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

ART.6 PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA

1. La prima seduta della commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ed è valida con la maggioranza dei suoi componenti.
2. Nella stessa seduta si procede alla elezione di un/una presidente e di un/una vice presidente. La votazione è segreta e per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessuno ottenga la maggioranza richiesta, si procede ad una terza votazione, ove risulterà eletto/a chi ha ottenuto la maggioranza dei voti, e a parità di voti, il/la più anziano/a di età.
3. Spetta al/alla presidente:
 - convocare le riunioni della commissione e fissare l'ordine del giorno, presiedere la seduta e coordinarne le attività;
 - rappresentare la commissione e promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione.

ART. 7 GRUPPI DI LAVORO

1. È data facoltà alla commissione di istituire nel proprio seno dei gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, che lavoreranno per progetti mirati e definiti, anche avvalendosi del

supporto di soggetti esterni, con competenze dimostrate in relazione al tipo di iniziative proposte.

ART. 8 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione viene convocata dal/la Presidente o Vice presidente almeno tre volte l'anno.
2. La convocazione viene disposta con avviso scritto contenente le indicazioni del giorno, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.
3. L'avviso deve essere recapitato al domicilio dei componenti, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in caso d'urgenza anche 24 ore prima. È facoltà della commissione prevedere la possibilità di inoltrare le comunicazioni via mail.
4. La commissione deve essere convocata ogni qual volta lo richieda 1/3 dei suoi componenti.

ART. 9 VALIDITÀ DELLA SEDUTA ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei/delle componenti.
2. Le proposte si intendono approvate, qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
3. La commissione vota di norma a voto palese e, su richiesta di un terzo dei votanti, per appello nominale o per scrutinio segreto.
4. Nel corso delle sedute il Presidente designa un componente della Commissione quale segretario verbalizzante al quale spetta l'obbligo di redigere il verbale sommario delle sedute sottoscritto da lui/lei e dal/dalla presidente.

ART. 10 STRUTTURE OPERATIVE

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o altra sede messa a disposizione e individuate dal sindaco o dall'assessore alle pari opportunità
2. Per l'organizzazione delle proprie attività la Commissione potrà avvalersi della collaborazione del personale del servizio pari opportunità.

ART.11 RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

1. La Commissione presenta annualmente all'assessorato, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e in base alle proposte emergenti dal territorio, il programma delle iniziative volte a realizzare la parità di diritti tra uomo e donna, anche nell'ambito delle condizioni familiari. Fornisce, inoltre, la relazione conclusiva in sede di conto consuntivo.

ART.12 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione ed al suo funzionamento, il Comune provvede allo stanziamento di fondi in apposito capitolo riservato alle iniziative in materia di pari opportunità.
2. Le funzioni della Commissione sono gratuite.

